

REGOLAMENTO del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva

CAPO 1 - IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1 - Composizione

Nell'Istituto Canossiano "Madonna del Grappa" operano quattro tipi di scuola:

- Scuola Elementare (primaria) paritaria "Maddalena di Canossa"
- Scuola Media (secondaria di primo grado) paritaria "Madonna del Grappa"
- Liceo paritario "Madonna del Grappa"
- Centro di Formazione Professionale regionale "Madonna del Grappa"

Per ciascun ordine di scuola viene eletto un consiglio di Istituto, ad eccezione del Centro di Formazione Professionale che, essendo regionale, non è tenuto ad attivare gli organismi previsti dal Ministero dell'Istruzione; pertanto nell'Istituto "Madonna del Grappa" operano tre Consigli di istituto.

Il Consiglio di Istituto è composto da:

Scuola Elementare (scuola primaria):

- a) Direttore, quale membro di diritto
- b) Direttore di plesso, quale membro di diritto
- c) Rappresentanti dei Docenti nel numero previsto dall'art. 5 D.P.R. 31/5/74 n. 416, ovvero 6 unità
- d) un Rappresentante dei servizi di Segreteria
- e) Rappresentanti dei Genitori nel numero previsto dall'art. 5 D.P.R. 31/5/74 n. 416, ovvero 6 unità
- f) un Rappresentante del Gestore.

Possono partecipare alle riunioni a titolo consultivo esperti designati dalla Giunta Esecutiva con competenze utili alla trattazione di argomenti specifici.

Scuola Media (scuola secondaria di primo grado):

- a) Preside, quale membro di diritto
- b) Direttore di plesso, quale membro di diritto
- c) Rappresentanti dei Docenti nel numero previsto dall'art. 5 D.P.R. 31/5/74 n. 416, ovvero 6 unità
- d) un Rappresentante dei servizi di Segreteria
- e) Rappresentanti dei Genitori nel numero previsto dall'art. 5 D.P.R. 31/5/74 n. 416, ovvero 6 unità
- f) un Rappresentante del Gestore.

Possono partecipare alle riunioni a titolo consultivo esperti designati dalla Giunta Esecutiva con competenze utili alla trattazione di argomenti specifici.

Superiori:

- a) Preside, quale membro di diritto
- b) Direttore di plesso, quale membro di diritto
- c) Rappresentanti dei Docenti nel numero previsto dall'art. 5 D.P.R. 31/5/74 n. 416, ovvero 6 unità
- d) un Rappresentante dei servizi di Segreteria
- e) Rappresentanti dei Genitori nel numero previsto dall'art. 5 D.P.R. 31/5/74 n. 416, ovvero 3 unità
- f) Rappresentanti degli Studenti, nel numero previsto dall'art. 5 D.P.R. 31.5.74, n. 416, ovvero 3 unità
- g) un Rappresentante del Gestore.

Possono partecipare alle riunioni a titolo consultivo esperti designati dalla Giunta Esecutiva con competenze utili alla trattazione di argomenti specifici.

Opera anche un Consiglio di Istituto Congiunto, nelle modalità previste dal capo II (artt. 18-22)

Art. 2 - Elezione

I Rappresentanti dei Genitori, dei Docenti e degli Alunni sono eletti secondo le norme previste dall'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Tutti gli altri Rappresentanti sono eletti dai rispettivi Organi competenti, con modalità dagli stessi determinate.

Art. 3 - Competenze e attribuzioni

Il Consiglio di Istituto è l'Organo di governo della scuola.

Fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe, esso ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività dell'Istituto.

E' garante, unitamente alla Direzione dell'Istituto Canossiano, delle peculiari finalità educative della scuola.

Ha diritto di iniziativa nelle materie di competenza.

Oltre alle attribuzioni previste dall'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, spetta in particolare al Consiglio di Istituto:

- a) chiedere, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, la convocazione degli Organi Collegiali per sentire il loro parere su determinate questioni;
- b) adottare il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), ai sensi dell'art. 3.3 DPR 275/99;
- c) esprimere pareri riguardo all'autonomia scolastica (autonomia organizzativa, autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, reti di scuole, curriculum dell'autonomia, ampliamento dell'offerta formativa – artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 D.P.R. 275/99).

Art. 4 - Adempimenti

Il Consiglio di Istituto ogni anno esprime parere circa i criteri relativi alle iscrizioni degli alunni.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, il Consiglio di Istituto:

- a. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe;
- b. esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto.

Art. 5 - Convocazione

Il Consiglio di Istituto deve riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta al trimestre.

Può riunirsi straordinariamente ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta dalla Giunta Esecutiva, da un terzo dei membri del Consiglio, dal Collegio dei Docenti, dal Comitato dei Genitori o dal Comitato Studentesco.

Art. 6 - Modalità di convocazione

La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente con avviso scritto da recapitare ai membri almeno 5 giorni prima, o almeno 3 giorni prima in caso di urgenza.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di convocazione e degli argomenti da trattare che saranno precedentemente predisposti dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio stesso.

Copia dell'avviso di convocazione dovrà essere esposta all'albo dell'Istituto almeno il giorno precedente la seduta.

Art. 7 - Validità delle sedute

Il Consiglio di Istituto non può deliberare se non interviene la metà più uno dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate in maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Consultazione degli altri Organi

E' possibile ed opportuno che il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione della scuola, consulti gli altri Organi della scuola.

Art. 9 - Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale del Consiglio e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Art. 10 - Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta a cura del Segretario è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria entro 15 giorni dalla seduta. Ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione.

Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati all'albo della scuola entro 8 giorni dalla relativa seduta e vi rimangono esposte per almeno 10 giorni.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singola persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

Art. 11 - Diritti dei membri del Consiglio

Ciascun Consigliere ha diritto di:

- a) formulare richiesta di inserire argomenti all'ordine del giorno delle riunioni;
- b) richiedere al Direttore/Preside ed alla Segreteria della scuola informazioni o dati non soggetti a segreto d'ufficio;
- c) esaminare gli atti e i documenti della scuola non soggetti a segreto d'ufficio;
- d) partecipare ad eventuali Commissioni istituite dal Consiglio;
- e) partecipare alla discussione in seno al Consiglio ed alla votazione delle relative deliberazioni
- f) proporre il testo delle deliberazioni;
- g) ottenere che dichiarazioni, concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, siano riportate a verbale.

Art. 12 - Presidenza della prima riunione

La prima riunione del Consiglio di Istituto, successiva alla sua elezione, è presieduta dal Preside fino al momento dell'elezione del Presidente.

Art. 13 - Elezione del Presidente

Presidente è eletto secondo le modalità previste dal 6° comma dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

In seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà eletto il più anziano di età.

Art. 14 - Elezione del Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio seno, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 15 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- b) esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio e degli altri Organi della scuola;
- c) previa deliberazione del Consiglio, prende contatti con i Presidenti del Consiglio di altri Istituti ai fini di cui all'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
- d) ha diritto di libero accesso negli uffici della scuola durante il normale orario di servizio.

Art. 16 - Attribuzioni del Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 17 - Commissioni di studio

Il Consiglio di Istituto può costituire Commissioni di studio, anche a carattere permanente, per materie particolari o gruppi di materie.

La composizione delle Commissioni deve rispecchiare, per quanto possibile, la composizione del Consiglio, salvo diversa indicazione del Consiglio stesso.

Possono essere chiamati a farne parte anche membri esterni al Consiglio di Istituto.

Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio.

Alle Commissioni non possono essere delegati poteri deliberanti.

CAPO II – CONSIGLIO DI ISTITUTO CONGIUNTO

Art. 18 - Consiglio di Istituto congiunto

Il Consiglio di Istituto Congiunto è l'organo di governo dell'Istituto nella sua globalità.

Esso si riunisce obbligatoriamente per modifiche al regolamento dei Consigli di Istituto.

Si riunisce inoltre nei seguenti casi:

- a) su decisione dei Presidenti dei Consigli di Istituto degli ordini di scuola che operano all'interno dell'Istituto, dopo reciproca consultazione;
- b) su richiesta formulata da uno dei Consigli di Istituto;
- c) su richiesta della Direzione dell'Istituto.

Art.19 - Composizione

Il Consiglio di Istituto congiunto è composto dai membri dei tre Consigli di Istituto, eletti al proprio interno nella prima riunione del Consiglio.

Art. 20 – Presidente

Presiede il Consiglio di Istituto congiunto il Presidente del Consiglio di Istituto che rappresenta la popolazione scolastica più numerosa.

Art. 21 – Vice Presidenti

I Presidenti degli altri Consigli di Istituto fungono da Vice Presidenti.

Art. 22 – Disposizioni varie

Per quanto riguarda Convocazione, Validità delle sedute, Consultazione di altri Organi, Segretario, Processo verbale e pubblicazione degli atti, Attribuzioni del Presidente, Attribuzioni dei Vice Presidenti, Commissioni di studio vale quanto espresso nel Capo I (rispettivamente articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17) del presente Regolamento.

CAPO III - LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 23 - Composizione

La Giunta Esecutiva di ciascun Consiglio di Istituto è composta da:

- a) Direttore/Preside, quale membro di diritto (art. 5 D.P.R. 31.5.74, n. 416)
- b) Direttore di Plesso, quale membro di diritto
- c) Rappresentante del Gestore, quale membro di diritto
- d) Rappresentanti dei Docenti, dei Genitori (e, per le Superiori, degli Studenti) nel numero previsto dall'art. 5 D.P.R. 31.5.74, n. 416
- e) Capo dei Servizi di Segreteria (art. 5 D.P.R. 31.5.74, n. 416)

Della Giunta fa parte obbligatoriamente il Presidente del Consiglio di Istituto.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

I membri sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, i membri sono eletti a maggioranza relativa dei votanti in seconda votazione.

In seconda votazione, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Saranno effettuate distinte votazioni per la nomina dei Rappresentanti dei Genitori, dei Docenti e degli Studenti.

Art. 24 - Presidente

Le funzioni di Presidente della Giunta Esecutiva sono svolte dal Preside/Direttore o, in sua assenza, dal membro più anziano in età.

Art. 25 - Competenze ed attribuzioni

La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio e svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio.

Compete alla Giunta Esecutiva:

- a) predisporre gli argomenti da trattare nel Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso
- b) curare l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Istituto
- c) esprimere pareri e formulare proposte

d) predisporre la relazione annuale da inviare, previa approvazione del Consiglio di Istituto, al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

La Giunta Esecutiva non ha poteri deliberanti, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 28 del presente regolamento.

Art. 26 - Convocazione

La convocazione è disposta dal Presidente con avvisi scritti da recapitare ai membri almeno due giorni prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefono.

Art. 27 - Validità delle sedute

Le sedute della Giunta Esecutiva non sono valide se non intervengono almeno quattro membri.

Art. 28 - Deliberazioni d'urgenza

La Giunta Esecutiva adotta deliberazioni con i poteri del Consiglio di Istituto quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione dello stesso.

Di queste deliberazioni, che dovranno essere adattate con le stesse modalità previste dagli artt. 7 e 11 del presente Regolamento, è fatta relazione al Consiglio di Istituto, nella riunione successiva, al fine di ottenerne la ratifica.

CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 29 - Decadenza

I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio di Istituto, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 30 - Surrogazioni

Per la sostituzione dei membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo.